



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. / Uff. El. Prov.le

Napoli, data del protocollo

CIRCOLARE N.53 / EL.AMM.2018

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI PREFETTIZI E
STRAORDINARI DEI COMUNI DI:

AFRAGOLA - BOSCOREALE - BRUSCIANO - CASANDRINO
CASTELLAMMARE DI STABIA - CERCOLA - CICCIANO
CIMITILE - FORIO - OTTAVIANO - PALMA CAMPANIA
POLLENA TROCCHIA - QUALIANO - QUARTO -
SA GIUSEPPE VESUVIANO - SANT'AGNELLO - SAN
VITALIANO - SCISCIANO - TORRE DEL GRECO - VOLLA

Prefettura Napoli

Prot. Uscita del 23/05/2018

Numero: **0137195**

Classifica: 146.02

E.p.c.



AL SIGNOR QUESTORE

AL SIGNOR COMANDANTE PROV.LE CARABINIERI

AL SIGNOR COMANDANTE PROV.LE G. di FINANZA

NAPOLI

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018, con eventuale ballottaggio domenica 24 giugno 2018.

Accordo sulla Propaganda elettorale.

Nel corso di un apposito incontro tenutosi in Prefettura con i segretari regionali, o propri delegati, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, partecipanti alle prossime consultazioni amministrative è stato sottoscritto un accordo volto ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti nella delicata materia.

Nel trasmettere tale documento (all.1), le SS.LL. vorranno intraprendere ogni iniziativa, nelle forme ritenute più opportune, per acquisire l'adesione alle intese raggiunte anche da parte dei movimenti politici e liste elettorali che nei rispettivi comuni partecipano alla campagna elettorale.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità della scrupolosa osservanza delle norme in materia di corretta affissione di materiale di propaganda elettorale, impartendo le relative, conseguenziali istruzioni ai corpi di polizia municipale.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO

(Firma)

GV



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018
ACCORDO SULLA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 21 MAGGIO alle ore 12,00, presso la Prefettura di Napoli, sono presenti i segretari regionali, o loro delegati, dei partiti o gruppi politici, di cui all'allegato elenco, partecipanti alle prossime consultazioni amministrative fissate per il 10 giugno 2018 per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali di: Afragola, Boscoreale, Brusciiano, Casandrino, Castellammare di Stabia, Cercola, Cicciano, Cimitile, Forio, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Qualiano, Quarto, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Agnesello, San Vitaliano, Scisciano, Torre del Greco, Volla.

La riunione è presieduta dal Prefetto, dott.ssa Carmela Pagano, coadiuvata dal Viceprefetto Vicario, dr. Demetrio Martino e dal dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale Viceprefetto dott.ssa Giovanna Via.

Sono presenti, altresì:

Per il Questore dr Antonio De Jesu, il dr Alfredo Carosella

Per il Comandante Provinciale CC, Ubaldo Del Monaco il Colonnello Visidoro Tella

Per il Comandante Provinciale di Napoli Guardia di Finanza, Gen. Gianluigi D'Alfonso, il Tenente Antonino Emanuele Schifani

Oggetto della riunione odierna è il raggiungimento di accordi volti ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale delle predette consultazioni, in un clima di civile dialettica democratica, di osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda, di indispensabile reciproco rispetto e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e consuetudini elettorali, tese a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico monumentale ed artistico, alla luce anche degli accordi che in data odierna verranno concordati tra i presenti.

Le forze politiche presenti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme della Costituzione in base alle quali *"....tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni mezzo di diffusione"* (art 17) nonché *"... di riunirsi pacificamente..."* (art 21).

Le parti politiche convenute si impegnano, altresì, a ricordare ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservino le norme di legge vigenti in materia (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, nonché le disposizioni penali di cui al capo IX del DPR n. 570/60 previste per chi arreca disturbo o turbativa durante lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

In particolare, in aderenza alla normativa in materia:

1. dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 11 maggio 2018** possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (art. 18, comma 1 del TULPS- R.D. n. 773/31);

Durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale non possono, altresì, essere limitate le libertà di espressione, di pensiero e di riunione, costituzionalmente garantite dagli artt. 17 e 21 Cost., anche ai partiti/ gruppi o movimenti o singoli esponenti politici che non hanno presentato liste purché richiedano la relativa autorizzazione al comizio ai sensi dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno);

2. dal medesimo 30° giorno antecedente la votazione (**venerdì 11/5/2018**):

A)-è vietato dall'art. 6 della L. n. 212 del 1956 il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico di volantini, che potranno essere distribuiti a mano;

B)-è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (stesso articolo);

C)-è vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile (stesso articolo);deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;

3. dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 9 giugno 2018 fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956).E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;
4. nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da **sabato 26 maggio 2018 sino alla chiusura delle operazioni di voto** è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i sondaggi dei risultati demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 della l. n. 28/2000).

In relazione ad eventuali richieste da parte di Istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno ha previsto che tale attività non sia soggetta ad autorizzazioni particolari, purché avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggio e non interferisca con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali;

5. le **affissioni** possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente determinate dalle Giunte Municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello di votazione, e cioè, da **martedì 8 maggio a giovedì 10 maggio 2018**, ovvero entro i 2 giorni successivi alla ricezione della comunicazione della Prefettura ai sensi

Alouk
Gr. ²
Du
W



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

dell'art.5 della legge 4/4/1956 n.212 e succ. mod., poi, assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.

Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte di **venerdì 8 giugno 2018** precedente il voto: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75).

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956);

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975);

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti sarà intensificata la vigilanza da parte delle Polizie Municipali, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso. I Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 - Finanziaria 2007). Inoltre, in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 legge 515/93).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Fermo restando quanto evidenziato al numero 1., a meri fini organizzativi dei necessari servizi di ordine pubblico, le parti politiche presenti, con richiamo a consuetudini elettorali consolidate e nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, si impegnano a rispettare le seguenti modalità di svolgimento della propaganda elettorale per quanto concerne l'utilizzo delle piazze per i comizi ed il quadro regolamentare generale di seguito riportato.

Le parti politiche presenti si impegnano, quindi, a rispettare il seguente **quadro regolamentare generale**:

Cl. Cas 3



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

I comizi in luogo pubblico nei comuni dell'area metropolitana interessati alle prossime consultazioni elettorali amministrative potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 10,00 alle ore 22,30 per la durata massima complessiva di 120 minuti, compresa l'eventuale mezz'ora di musica previa richiesta ai competenti organi comunali dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico; tra un comizio e l'altro va, comunque, lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti); i comizi non potranno terminare oltre le ore 24.00 di **venerdì 8 giugno 2018**, giorno di chiusura della campagna elettorale. Come già evidenziato da **sabato 9 giugno 2018**, in ossequio alla vigente normativa in materia e, da ultimo alla legge 4 febbraio 1985 n. 10, è vietato ogni comizio o riunione di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed è ugualmente fatto divieto di affissione di nuovi manifesti di propaganda elettorale negli appositi spazi, così come per le emittenti radiotelevisive private è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale.

I convenuti si impegnano a fare in modo che i rappresentanti dei rispettivi partiti o gruppi diano comunicazione del comizio, da svolgersi nei comuni dell'area metropolitana, entro **le 48 ore antecedenti il comizio stesso** alla Questura di Napoli, all'indirizzo di posta elettronica digos.segr.dirigente.na@poliziadistato.it ed ai competenti Comandi di Polizia Municipale, al fine di rendere possibile l'adozione di ogni idonea misura a tutela dell'ordine pubblico nell'ambito della programmazione delle varie iniziative.

In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo ed ora) di piazze per lo svolgimento di comizi sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dall'ora di arrivo della comunicazione. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici saranno convocati dalla Questura per raggiungere un'intesa e, in mancanza di accordo, si procederà al sorteggio.

I citati rappresentanti politici, in considerazione della difficoltà di attuare, nei comuni più popolosi, deviazioni alla circolazione senza aggravare il traffico cittadino, si impegnano formalmente a porre in essere gli accorgimenti organizzativi che dovessero rendersi necessari affinché al momento dell'afflusso, durante il comizio ed al termine dello stesso, i partecipanti alla riunione non intralcino la circolazione.

I comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (cfr. circ. n.42/EL.AMM DEL 23 APRILE 2018).

[Handwritten signatures and initials]



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

MANIFESTAZIONI DEL 2 GIUGNO

Le celebrazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

Le Forze politiche firmatarie si impegnano a non organizzare manifestazioni di propaganda elettorale nei luoghi o nelle immediate vicinanze in cui si svolgono le manifestazioni celebrative del 2 Giugno.

CORTEI

Le parti politiche presenti assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale. Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti in sede comunale per singole manifestazioni che i partiti si riservano di precisare.

ALTOPARLANTI

Le parti politiche presenti si impegnano a non far uso di altoparlanti presso le sedi dei partiti per trasmettere "giornali parlati" e comunicazioni in genere. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, previa autorizzazione comunale, o prefettura nel caso si svolga sul territorio di più comuni della medesima provincia, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

Tale forma di propaganda elettorale sarà consentita esclusivamente **dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00**, limitatamente al semplice annuncio dei comizi. Il volume degli altoparlanti dovrà essere opportunamente contenuto in modo da evitare disturbi alla quiete pubblica ed alla normale attività dei cittadini. La trasmissione di musiche in occasione dei comizi è consentita soltanto mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione e nella mezz'ora successiva alla conclusione, ma compresa nelle fasce orarie indicate.

Abouh

df

GeDiaz⁵

S

Lu

W



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

PROPAGANDA IN FORMA FISSA

Le parti politiche presenti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le seguenti disposizioni relative a forme di propaganda elettorale diverse dai comizi, che prevedono l'installazione di gazebo, tavolini, banchetti ed attrezzature similari:

Di tutte le richieste di installazione di postazioni fisse dovrà essere data comunicazione preventiva anche agli uffici di PS competenti.

E' necessario, inoltre, richiedere ai competenti organi comunali l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

E' ammesso l'utilizzo di gazebo e panchette di dimensioni massimo 3 m. x 3 m., per una tra le seguenti due fasce orarie 9 - 14; 15 - 20.

L'utilizzo di postazioni fisse, cd. gazebo, e di banchetti a fini elettorali, pur in presenza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentito alle seguenti condizioni:

- a) le predette strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni;
- c) non potrà aver luogo in ciascun sito più di una iniziativa per fascia oraria antimeridiana o pomeridiana (per un totale di due giornaliere). In caso di coincidenza di richieste di gazebo in numero superiore a quello consentito si farà ricorso alla procedura di cui al paragrafo "modalità di svolgimento dei comizi"; i rappresentanti dei partiti e movimenti politici che abbiano già prodotto istanza in tal senso ai Comuni interessati si impegnano a rinnovarle alla luce del presente accordo.

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Interpretando la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 6 della L.212/56, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici utilizzate in occasione dell'installazione dei gazebo non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto, si conviene sul possibile utilizzo della bandiera e di un solo manifesto al fine esclusivo di identificazione del gazebo stesso.

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o movimenti politici presenti nella campagna elettorale sono escluse dall'applicabilità dell'art. 6 L. n. 212 /1956 solo nel caso in cui i comitati abbiano ottenuto l'autorizzazione alle affissioni di quotidiani o periodici nelle apposite bacheche o vetrine in un periodo antecedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Detti comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima, con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda elettorale, infatti, possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di

Aloull



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante come propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Viene ricordato ai presenti che ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi, cioè dall'11 aprile 2018, data di adozione del decreto di convocazione dei comizi, e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici che hanno presentato liste per partecipare alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, condividendo le finalità del documento sottoposto alla loro attenzione, si impegnano al pieno rispetto del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Prefetto dott.ssa Carmela Pagano

I segretari regionali, o propri delegati, dei partiti o gruppi politici partecipanti alle prossime consultazioni amministrative fissate per il 10 giugno 2018, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente accordo:

LIBERI E UGUALI

Scala Tonino

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

Cangiano Gerolamo

Delegato Vice Diodato Pietro

MOVIMENTO 5 STELLE

Ciarambino Valeria

delegato Vignati Elena

FORZA ITALIA



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

ANTONIO PENNACCOLO
De Siano Domenico

Antonio Penne

LEGA NORD

Cantalamessa Gianluca

PARTITO DEMOCRATICO

Crolla Luciano
Delegato Persico Paolo

Luca Persico

NOI CON L'ITALIA - UDC

Mocerino Carmine

FEDERAZIONE VERDI

Vincenzo Peretti

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Vincenzo Maraio

Alla presenza di:

Per il Questore di Napoli, dr. Antonio De Jesu, il dr Alfredo Carosella

Dr. Alfredo Carosella

Per il Comandante Provinciale CC. Ubaldo Del Monaco, Colonello Visidoro

Tella

Col. Ubaldo Del Monaco

Per il Comandante Provinciale Guardia di Finanza Gen. Gianluigi D'Alfonso, il Tenente Antonino Emanuele Schifani

Tenente Antonino Emanuele Schifani